

Regolamento 5 agosto 2009, n. 13

Regolamento dei Corsi di studio interfacoltà

Art. 1

Istituzione di Corsi di studio interfacoltà

1. Al fine di realizzare un progetto didattico e culturale, condiviso da due o più Facoltà, che colmi una lacuna dell'offerta formativa dell'Ateneo, possono essere istituiti Corsi di studio interfacoltà.
2. La partecipazione delle Facoltà è deliberata dai rispettivi Consigli, che ne approvano il progetto istitutivo. La qualificazione di Corso di studio interfacoltà, con l'indicazione delle Facoltà proponenti, nonché di ulteriori successive adesioni o recessi da parte delle Facoltà stesse, è deliberata dal Senato Accademico, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, dietro acquisizione dei pareri del Nucleo di valutazione e del Comitato regionale di coordinamento universitario, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2

Partecipazione delle Facoltà

1. Ogni Facoltà partecipante si impegna a svolgere le attività didattiche di propria competenza fino al completamento dell'intero ciclo del corso di studio cui ha aderito. Ogni Facoltà assicura lo svolgimento di attività didattiche, tramite docenti in organico, cui corrispondono non meno del 20%, nel caso di due Facoltà, e non meno del 10%, nel caso di tre o più Facoltà, dei crediti curriculari relativi al Corso medesimo.
2. Le Facoltà partecipanti definiscono l'impegno dei propri docenti e ricercatori nel Corso di studio interfacoltà, specificando i compiti didattici istituzionali attribuiti, le eventuali mutazioni di insegnamenti ed i compiti didattici aggiuntivi.

Art. 3

Facoltà referente

Il Senato Accademico individua, fra le Facoltà partecipanti, una Facoltà referente presso cui ha sede amministrativa il Corso. La Facoltà referente è quella che contribuisce con il maggior numero di crediti; a parità di crediti, quella che contribuisce con il maggior numero di docenti afferenti al Consiglio di Corso di studio interfacoltà; a parità di afferenze, quella che contribuisce con il maggior numero di docenti.

Art. 4

Ordinamento didattico e Regolamento didattico

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio interfacoltà è deliberato, contestualmente alla istituzione del Corso, su proposta di tutte le Facoltà partecipanti, dal Senato Accademico, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali successive modifiche, proposte dal Consiglio di Corso di studio interfacoltà, sono deliberate da tutte le Facoltà partecipanti e, quindi, approvate dal Senato Accademico, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento didattico del Corso di studio interfacoltà e le sue eventuali, successive modifiche sono deliberate secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 5

Organi del Corso di studio interfacoltà

Sono organi del Corso di studio interfacoltà:

- il Consiglio di Corso di studio interfacoltà;
- il Coordinatore di Corso di studio interfacoltà;
- il Comitato di coordinamento.

Per la composizione e le attribuzioni del Consiglio di Corso di studio interfacoltà, nonché per la elezione e le attribuzioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio interfacoltà, valgono le stesse regole stabilite per i Consigli dei Corsi di studio.

Al fine della elezione del Coordinatore, il Consiglio di Corso di studio interfacoltà è convocato dal professore più anziano in ruolo ed afferente al corso stesso, salvo diversa indicazione da parte del regolamento didattico del Corso di studio interfacoltà.

Il Comitato di coordinamento è composto da due rappresentanti per ciascuna delle Facoltà partecipanti al Corso, nonché dal Coordinatore del Corso stesso, che lo presiede. Dà parere e formula proposte per ciò che concerne l'ordinamento e il regolamento didattico del Corso di studio interfacoltà; svolge altresì ogni attività volta a prevenire o a comporre eventuali discordanti orientamenti delle Facoltà partecipanti al Corso, di cui al successivo art. 6.

Il Comitato di coordinamento adotta le proprie deliberazioni, fin dove possibile, per consenso; in mancanza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6

Norme in materia di funzionamento del Consiglio di Corso di studio interfacoltà

Il Consiglio di Corso di studio interfacoltà formula proposte alle Facoltà interessate, che deliberano secondo le regole a ciò stabilite. Per le deliberazioni diverse da quelle di cui all'art. 4, nell'ipotesi che le Facoltà suddette siano due, in caso di contrasto di deliberazioni, si demanda la questione al Comitato di coordinamento, che esperisce ogni tentativo utile al fine di pervenire ad una decisione concordata. Le proposte del Comitato sono quindi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Corso di studio interfacoltà e delle Facoltà partecipanti al Corso stesso. Qualora il tentativo suddetto non vada a buon fine, prevale la volontà della Facoltà referente. Nell'ipotesi che le Facoltà partecipanti siano più di due, in caso di contrasto di deliberazioni e dopo che sia stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione da parte del Comitato di coordinamento, prevale la volontà delle Facoltà che si siano pronunziate nel medesimo senso e che concorrano con il maggior numero di crediti formativi.

Art. 7

Norme relative alla prima riunione del Consiglio di corso di studio interfacoltà, alla elezione del Coordinatore del corso ed alle dichiarazioni di afferenza al corso stesso

Il Coordinatore del Corso di studio interfacoltà è eletto nella prima riunione del Consiglio di Corso di studio, convocata dal Professore più anziano in ruolo ed afferente al Corso stesso. A tal fine, i Presidi delle Facoltà cureranno di darsi reciproca comunicazione dei docenti che abbiano fatto richiesta di afferenza al Corso. Una volta costituito il Consiglio di Corso di studio interfacoltà ed eletto il Coordinatore, successive dichiarazioni di afferenza, al pari della revoca delle stesse, saranno manifestate in seno al Consiglio stesso e rese quindi note, a cura del suo Coordinatore, ai Presidi delle Facoltà partecipanti al Corso.